



IL DIRETTORE

Prot. n. 446/2016 - DIR

Spett.

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia - Calabria. Sede di Palermo Via Giuseppe Verdi, 16 90100 PALERMO

oopp.pa@mit.gov.it

oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Palermo, 24 ottobre 2016

Oggetto:

Intervento urgente per la mitigazione del rischio esondazione del torrente Agrò e suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento della arenile a salvaguardia del centro abitato. CUP: B56J14000100005 - CIG: 68148911F6 - Importo complessivo: € 1.066.614,73

Lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri presso l'area comunale in c.da Ramo da destinare a sede della compagnia dei Carabinieri di Partinico (PA). CUP: D89E11001660001 - CIG: 68244599B7 - Importo complessivo: € 3.750.961,86

In riferimento alle due gare in oggetto, alcune imprese nostre associate ci segnalano delle anomalie che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione.

Si premette che, in entrambi bandi, all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio di 20/100 e precisamente:

- nel primo disciplinare (interventi urgenti per mitigazione rischio esondazione....), tale punteggio è attribuito se il partecipante s'impegna a scavare e stendere, **oltre a quello previsto in progetto m³ 107.500**, un numero determinato di m³ (max 12.500) di materiale sabbioso/ghiaioso provenienti dagli scavi sul torrente (v. pag. 1 e 4);
- nel secondo disciplinare (caserma carabinieri di Partinico), il punteggio dell'offerta tecnica, verrà attribuito se il concorrente s'impegna ad effettuare i **lavori di completamento delle camerate** (pag. 1 e 4).

Tali prescrizioni, a nostro avviso, sono da ritenere illegittime, poiché trattasi di elementi di



valutazione non attinenti al merito dell'offerta tecnica e della sua qualità intesa come proposta di soluzioni progettuali migliorative (consentite dalla legge) che devono essere coerenti al progetto a base di gara.

Tali varianti al progetto, invece, non solo si traducono in una diversa ideazione dell'oggetto dell'appalto ponendosi come del tutto alternativo rispetto a quello ideato dalla stazione appaltante, ma altresì si trasforma in un malcelato finanziamento dell'impresa all'ente e, quindi, in un dissimulato ulteriore ribasso economico.

Al concorrente, pertanto, non viene richiesto di gareggiare sotto il profilo della sua capacità tecnico organizzativa, ma semmai di contribuire al finanziamento di una parte di opere non previste in progetto, ovvero di praticare un ribasso aggiuntivo rispetto a quello esplicitato nell'offerta.

A tal riguardo ci sembra particolarmente significativa la sentenza del TAR Lecce n. 2026/14, che si allega.

Oltre a quanto sopra detto vogliamo sottoporvi altre due anomalie presenti in entrambi i bandi, e precisamente:

- Ai sensi dell'art. 35 c. 18 nuovo codice, l'anticipazione del 20% si calcola sull'importo stimato (cioè complessivo) dell'appalto e non su quello contrattuale;
- Non sono da considerare legittime le clausole di esonero di responsabilità dell'ente per mancato finanziamento dell'opera.

Per tutto quanto sopra detto, si chiede a codesto ente appaltante di valutare le considerazioni di cui sopra e di eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

Vi comunichiamo, infine, che, in assenza di vostre determinazioni nella direzione da noi auspicata, trattandosi di una materia particolarmente importante per la nostra categoria, ci riserviamo di porre la questione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Restando in attesa di un vostro riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Direttore (ing. Francesco Artale)

Francis July

All.to.: Sentenza del TAR Lecce n. 2026/14